

- Promozione, informazione e accoglienza turistica = compiti amministrativi in materie in cui per le Regioni speciali la competenza legislativa è primaria o esclusiva e per le Regioni ordinarie è ora di tipo esclusivo con la riforma costituzionale del titolo V.
- Prima della riforma costituzionale del titolo V il turismo era materia di competenza legislativa concorrente e le funzioni amministrative spettavano alle Regioni che le esercitavano delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.
- Dopo la riforma costituzionale del titolo V lo spazio per l'amministrazione statale in tema di promozione, informazione e accoglienza turistica o non dovrebbe esistere o dovrebbe concernere solo compiti che non possono essere adeguatamente gestiti nell'ambito delle autonomie territoriali regionali e locali.

- Prime norme di trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ordinarie (decreto legislativo n. 6 del 1972) le Regioni ereditano quelle strutture statali decentrate per la promozione e l'informazione turistica (enti provinciali per il turismo nati nel 1935 e costituiti presso ogni capoluogo di provincia come enti che dipendevano dallo Stato) = diventano enti dipendenti dalle Regioni.
- Anche le aziende di cura, soggiorno e turismo (nate nel 1926) diventano enti dipendenti dalle Regioni.
- Legge cornice n. 217 del 1983 = scioglimento degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo = prefigura quali nuovi enti funzionali dipendenti dalle Regioni le aziende di promozione turistica da istituire con legge regionale.
- Aziende di promozione turistica dovevano individuare gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti.

- Costituzione del 1948 = vecchio art. 117 Cost. = l'assegnazione alle Regioni delle competenze amministrative in tema di promozione e accoglienza turistica era conseguenza del principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative = alle Regioni spettano le funzioni amministrative in ordine alle materie per le quali hanno competenza legislativa.
- Tuttavia, le Regioni potevano esercitare le funzioni amministrative delegandole agli enti locali (province e comuni) o avvalendosi dei loro uffici.

- Legge Bassanini = legge n. 59 del 1997 e decreto legislativo n. 112 del 1998 = introduzione del principio di sussidiarietà = conferimento alle provincie, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
- Riforma cost. del titolo V del 2001 = art. 118 Cost. costituzionalizza il principio di sussidiarietà.
- Veneto = legge regionale n. 11 del 2011 trasferisce alle provincie l'attività di promozione, informazione e accoglienza turistica.
- Puglia legge regionale n. 24 del 2000.
- Legge reg. Toscana n. 87 del 1998.
- Lazio legge reg. n. 13 del 2007.
- Sardegna legge reg. n. 7 del 2005.
- Sicilia legge reg. n. 9 del 1986.

- Principio di sussidiarietà = art. 118 Cost.
- Regione Veneto = legge regionale n. 11 del 2011 trasferisce alle province l'attività di promozione, informazione, accoglienza e assistenza turistica (soppressione delle aziende di promozione turistica dal 1° gennaio 2002).
- Regione Puglia = legge n. 24 del 2000 = l'accoglienza turistica è in capo ai Comuni.
- Regione Toscana = legge regionale n.87 del 1998: le province hanno le funzioni amministrative di accoglienza, promozione e informazione turistica locale; i comuni hanno le funzioni di accoglienza, informazione e promozione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale.
- Regione Lazio con legge regionale n. 14 del 1999 aveva mantenuto alle dipendenze della Regione le aziende di promozione turistica come prevedeva la legge statale quadro di principio n. 217 del 1983. Poi con legge regionale n. 13 del 2007 le funzioni di promozione turistica sono affidate alle Provincie.
- Nel 2011 con legge regionale n. 12 le funzioni di promozione turistica sono attribuite a Lazio S.P.A. = agenzia regionale per la promozione turistica che si articola in uffici territoriali del turismo uno per ciascuna provincia.

- Legge regionale Veneto n. 11 del 2013 ha modificato il sistema di informazione e di accoglienza turistica nella Regione. L'indirizzo e il coordinamento spetta alla Giunta regionale e la gestione viene affidata a soggetti pubblici e privati anche associati fra loro. La Regione stabilirà gli standard minimi di accoglienza e di informazione.
- Trento Provincia autonoma = legge provinciale n. 8 del 2002 modificata dalla legge prov. n. 14 del 2010 ha istituito 14 aziende per il turismo in altrettanti ambiti territoriali omogenei individuati dalla Giunta provinciale. Si tratta di soggetti misti che assumono la forma o di società per azioni o di cooperative o di consorzi. Nelle zone che non rientrano negli ambiti territoriali delle Aziende la promozione è affidata a consorzi turistici di associazioni pro loco.

- Le funzioni amministrative quando vengono conferite agli enti locali senza vincoli di natura organizzativa possono essere esercitate nelle forme decise dagli enti locali in piena autonomia.
- Decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sugli enti locali) = individua le forme organizzative con le quali possono essere esercitate le funzioni amministrative in tema di turismo da parte degli enti locali (istituzione, azienda speciale, società a capitale misto pubblico-privato o interamente pubblico, consorzio, conferimento ad organizzazione privata).
- Le forme di gestione per l'esercizio dei compiti di promozione, accoglienza, informazione turistica sono diverse: 1) possono essere lasciate all'autonoma decisione degli enti locali (comuni e province); 2) possono essere già stabilite dalla legge regionale che trasferisce le funzioni agli enti locali; 3) la Regione può trattenere la competenza.

- Legge n. 135 del 2001 e decreto legislativo n. 79 del 2011= stimola il dialogo fra enti locali, enti funzionali, soggetti privati e singoli con lo scopo dell'aggregazione e del coordinamento dell'offerta nella promozione e nell'informazione turistica = sistema turistico locale.
- Sistema turistico locale (già previsto dalla legge statale quadro di principio n. 135 del 2001 all'art. 5) = i contesti turistici omogenei o integrati che comprendono ambiti territoriali, che possono appartenere anche a Regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche inclusi i prodotti agricoli tipici, dell'artigianato locale , e dalla presenza diffusa di imprese turistiche.
- La legge n. 135 del 2001 stabiliva che per la creazione di un sistema turistico locale fosse necessario un provvedimento della Regione.
- Codice del turismo (decreto legislativo n. 79 del 2011 all'art. 23 parlava di sistema turistico locale). La Corte cost. con la sent. n. 80 del 2012 ha detto che tale materia spetta alle Regioni.
- Sistema turistico locale = area che ha un flusso turistico in modo che le diverse strutture organizzative possano coordinarsi per la promozione e l'informazione.
- I sistemi turistici locali devono essere fissati dalle Regioni = materia di competenza legislativa esclusiva.
- Il sistema turistico locale è elemento di promozione turistica.
- Regione Veneto

- Regione Veneto = sistema turistico locale richiama l'area turistica o i temi turisticamente rilevanti (Legge regionale Veneto n. 33 del 2002 e n. 11 del 2013).
- Lombardia = insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell'enogastronomia locale = attività, azioni, atti di programmazione (legge regionale n. 15 del 2007).
- Liguria punta invece sulla forma organizzativa = il sistema turistico locale è il soggetto che realizza la collaborazione fra pubblico e privato nella formazione di un prodotto turistico a livello territoriale sulla base di un piano di sviluppo complessivo e di progetti specifici = legge regionale n. 14 del 2004.

- Legge Regione Puglia n. 1 del 2002 = i sistemi turistici locali hanno il fine di favorire l'integrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, quelle del governo per il territorio e quelle dello sviluppo economico.
- Legge reg. Lombardia n. 15 del 2007 = realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana e del territorio, sostegno all'innovazione tecnologica, crescita della professionalità degli operatori e sviluppo delle competenze manageriali.
- Legge reg. Sicilia n. 10 del 2005 = distretti turistici come contesti omogenei e integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale.

# Veneto

- I sistemi turistici locali sono 14:
- Dolomiti, Belluno-Feltre-Alpago, Treviso, Bibione e Caorle, Jesolo e Eraclea, Venezia, Chioggia, Padova, Terme Euganee, Vicenza, Altopiano d'Asiago, Garda, Verona e Rovigo.
- I sistemi turistici locali si configurano per continuità territoriale e per tipologia di prodotto turistico prevalente.
- Prodotti: balneare, città d'arte, termale, montagna.
- STL = si tratta di un distretto industriale che nasce per lo sviluppo e la valorizzazione coordinata delle risorse turistiche locali e che risponde alla necessità di aumentare la competitività turistica di un'area territoriale: esaltazione della dimensione territoriale dell'offerta turistica e integrazione necessaria fra le diverse componenti del sistema e in particolare fra gli attori pubblici e privati, non sono nella gestione ma anche nell'elaborazione progettuale.
- I soggetti pubblici e privati predispongono i progetti di sviluppo. Spetta alle Regioni definire le modalità e le misure del finanziamento e l'erogazione dei finanziamenti stessi.

- Legge statale quadro di principio n. 135 del 2001 art. 5 comma 4 = Sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione fra le imprese turistiche, attuare interventi per la qualificazione dell'offerta turistica, riqualificare le località turistiche, sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici e dell'accoglienza dei turisti, sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche e promuovere il marketing telematico dei prodotti tipici.
- Promozione e programmazione grazie all'incontro pubblico-privato.

- Associazione fondazioni per la promozione turistica:
- Touring club italiano;
- Centro turistico studentesco e giovanile;
- Fondo ambiente italiano;
- Club alpino italiano

- I distretti turistici nei territori costieri = decreto legge n. 70 del 2011 convertito in legge n. 106 del 2011.
- Obiettivi dei distretti turistici nei territori costieri: riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale; migliorare l'efficienza nella organizzazione e nella produzione di servizi, garantire certezza giuridica alle imprese per investimenti, accesso al credito, velocità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
- I distretti sono creati su richiesta delle imprese con atto della Regione previa intesa con il ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati previa conferenza dei servizi a cui deve partecipare l'agenzia del Demanio.
- Agevolazioni fiscali e burocratiche.